

CAPITANERIA DI PORTO
VENEZIA

ORDINANZA N. 26 /94

L'Ammiraglio Ispettore (CP), Capo del Circondario
Marittimo e Comandante del Porto di Venezia;

Vista - le Ordinanze della Capitaneria di Porto di Venezia
n.39/84 in data 29.06.1984 e n.70/93 in data
20.08.1993;

Vista - la regola 9 delle "Norme per prevenire gli abbordi in
mare" ratificate con Legge 27.12.1977 n.1085;

Considerato - che i canali lagunari del Porto di Venezia hanno
limitata larghezza e sono caratterizzati da sponde
con particolari bassi fondali che rendono
pericolosa la sosta dei natanti in concomitanza
al transito delle navi;

Ravvisata - la necessità di disciplinare la navigazione e
l'esercizio delle attività in genere nei canali
marittimi predetti, al fine di tutelare la
sicurezza della navigazione ed assicurare la
libera circolazione lungo i canali medesimi in
relazione, anche alle variazioni intervenute
nelle caratteristiche e nei flussi dei traffici
portuali;

Tenuto conto - anche delle mutate esigenze alternate dal
variare delle caratteristiche e flussi dei
traffici portuali;

Visti - gli Art. 17, 79 ed 81 del D.N. e l'Art.59 del
relativo Regolamento d'esecuzione parte marittima.

ORDINA

ART.1 - Nelle zone sotto indicate evidenziate a tratteggio
nelle allegate planimetrie, è vietato sostare, ancorarsi o
esercitare la pesca professionale e la pesca sportiva da
natante e qualsiasi altra attività che possa
provocare intralcio alla navigazione:

A) Negli specchi acquei antistanti le bocche di porto di Lido e Malamocco della lunghezza di mt.1000 posti a cavallo degli allineamenti di entrata (rispettivamente 300° 40' e 287° 20') e per una profondità di miglia 2,5 dai moli foranei verso il largo.

B) Nei canali e negli specchi acquei portuali sotto elencati:

- imboccature del Porto di Malamocco (zona indicata a tratteggio)
- Canale Rocchetta (zona indicata a tratteggio);
- Canale litoraneo Malamocco - Marghera;
- Canali e specchi acquei di Porto Marghera;
- Darsena di San Leonardo;
- Canale Vittorio Emanuele;
- - Canale Tresse;
- Bacino della marittima e specchi acquei antistanti l'isola del Tronchetto;
- - Canale Orfanello;
- Canale di grande navigazione di Lido (zona indicata a tratteggio);
- Canale di S. Pietro;
- Canale di S. Antonio;
- Canale di Pellestrina;
- Canale di Caromen;
- Canale di Treporti (zona indicata a tratteggio).

ART.2 - Negli altri canali e specchi acquei lagunari di interesse marittimo - portuale non ricompresi nel suddetto elenco, così come nelle zone di cui all'Art.1 non ricomprese nel tratteggio, è consentita la pesca professionale e la pesca sportiva da natante alle seguenti condizioni:

- 1) che dal predetto esercizio non derivi comunque alcun intralcio od impedimento alla navigazione;
- 2) che sia fatto uso di attrezzi consentiti dalle normative Provinciali rispettivamente per la pesca professionale e la pesca sportiva con esclusione di reti, parangali, cogoli ostreggheri e in genere qualsiasi altro attrezzo da pesca che non sia prontamente recuperabile;
- 3) che venga osservato il divieto di ancoraggio e di pesca nel raggio di 50 mt. dai manufatti di ogni tipo portanti segnalamenti luminosi;

ART.3 - I natanti in navigazione od in sosta lungo i margini dei canali marittimi, in concomitanza del transito delle

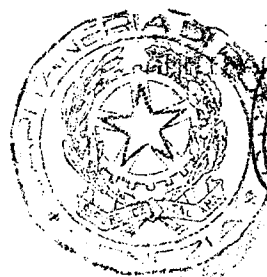
navi, devono allontanarsi dalle zone di basso fondale che delimitano i canali stessi in modo da assumere un assetto sicuro in zona di adeguato fondale.

ART.4 - E fatto obbligo alle imbarcazioni a motore di stazza lorda superiore alle tre tonnellate in navigazione lungo il Canale di Treporti con direzione Venezia e viceversa, di passare all'esterno (lato imboccatura del porto) della boa cieca (comunemente denominata pero) posta alla confluenza del predetto canale con il canale d'entrata del porto di Lido.

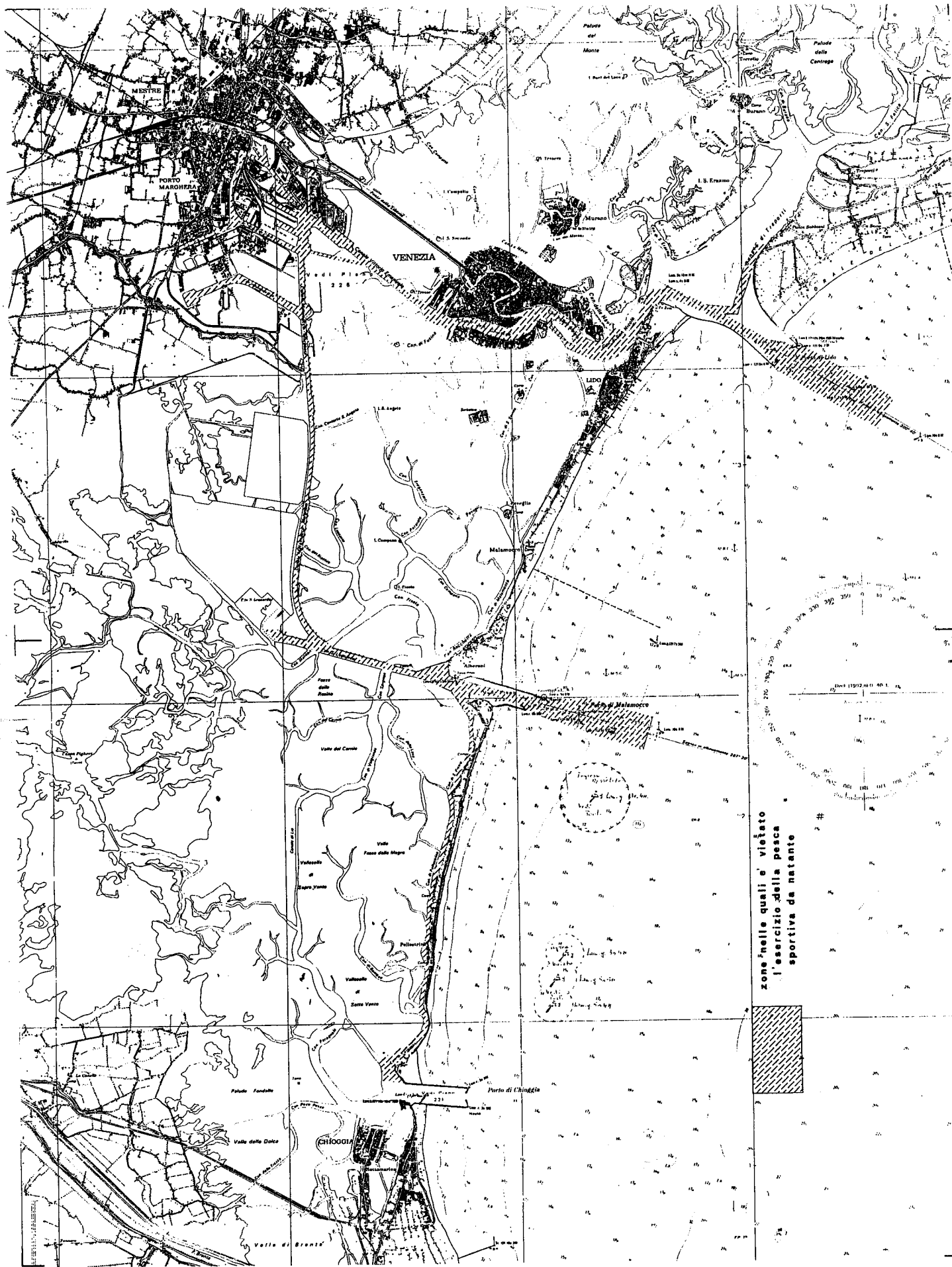
ART.5 - Sono abrogate le Ordinanze n.39/84 in data 29.06.1984 e n.70/93 in data 20.08.1993 nonché ogni disposizione in contrasto con le presenti.

ART.6 - I contravventori alla presente Ordinanza saranno soggetti ai sensi dell'Art.1174 del Codice della Navigazione, comma secondo, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire siccantomila e, quando dal loro comportamento derivi pericolo o compromissione per la sicurezza della navigazione, saranno perseguibili ai sensi dell'Art.1231 dello stesso Codice, con l'arresto fino a tre mesi ovvero l'ammenda fino a lire quattrocentomila fatta salva ogni ulteriore azione per responsabilità Civile e Penale derivante da danni a cose o persone

Venezia, li **11 MAG. 1994**



IL COMANDANTE
MARIO DE PAOLO
UFFICIO ISPETTORE (CP)



zone nelle quali è vietato
l'esercizio della pesca
sportiva da natante